



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

Oggetto: adempimenti da porre in essere da parte dei Comuni nei procedimenti di trattamento sanitario obbligatorio alla luce del deposito della sentenza n. 157 del 2026 della Corte Costituzionale

Il presidente

Egregi Sindaci, come è verosimilmente già noto, con la sentenza n. 157 del 2026 la Corte costituzionale è intervenuta sulla disciplina del procedimento di trattamento sanitario obbligatorio, introducendo rilevanti modifiche alle garanzie riconosciute alla persona destinataria del provvedimento.

La sentenza dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di mercoledì 7 ottobre e, ove tale previsione sia confermata, **produrrà effetti già da giovedì 8 ottobre.**

Da tale data i Comuni saranno tenuti a porre in essere i nuovi adempimenti derivanti dalla pronuncia, la cui omissione può determinare la nullità della procedura, con ogni conseguente implicazione in ordine alla validità del trattamento e alla corretta osservanza degli obblighi gravanti sui soggetti coinvolti.

In particolare, alla luce del dettato della Corte costituzionale:

Al momento della comunicazione dell'ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona che ne è destinataria deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

In caso di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d'ufficio designato dal giudice tutelare nell'ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 29 norme att. cod. proc. pen.

Analoghe garanzie sono previste in caso di eventuale proroga del trattamento e della relativa convalida

D'intesa con i giudici tutelari del Tribunale di Torino, sono stati individuati gli adempimenti di competenza dei Comuni. Si ritiene pertanto utile anticiparne il contenuto, affinché ciascuna amministrazione possa adeguare tempestivamente i modelli delle ordinanze sindacali e impartire le necessarie indicazioni operative ai soggetti incaricati della notificazione e degli ulteriori adempimenti.

Per attuare gli obblighi imposti dalla Corte Costituzionale è necessario modificare sia l'ordinanza del sindaco che la relativa di notificazione

In particolare:

l'ordinanza del sindaco dovrà contenere **a pena di nullità** il seguente avviso:

AVVISA

La persona destinataria del provvedimento della facoltà di nominare un difensore di fiducia che potrà assistere all'audizione, con l'avvertimento che in caso di mancata nomina la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d'ufficio designato dal giudice tutelare nell'ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 29 norme att. cod. proc. pen.

La relata di notificazione dell'ordinanza sindacale (che deve essere trasmessa al giudice tutelare unitamente all'ordinanza sindacale) dovrà specificare **a pena di nullità** quanto segue:

a. se l'infermo ha nominato difensore di fiducia

☐ In data _____, alle ore _____, il personale incaricato ha comunicato e consegnato copia del presente atto, recante l'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio, al sig. _____, presso l'SPDC _____. Il destinatario ha dichiarato di voler nominare quale difensore di fiducia l'Avv. _____, del Foro di _____, il quale, contattato, ha accettato la nomina.

b. Se l'infermo ha nominato un difensore di fiducia, ma quest'ultimo non è stato reperito oppure ha rifiutato la nomina

☐ In data _____, alle ore _____, il personale incaricato ha comunicato e consegnato copia del presente atto, recante l'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio, al sig. _____, presso l'SPDC _____. Il destinatario ha dichiarato di voler nominare quale difensore di fiducia l'Avv. _____.

☐ Il difensore indicato, contattato telefonicamente al recapito fornito dal destinatario, non è risultato immediatamente reperibile. Informato di tale circostanza, il destinatario:

☐ ha confermato la volontà di mantenere la nomina del predetto difensore;

☐ non ha confermato la nomina e ha dichiarato di non voler indicare altro difensore di fiducia;

☐ il suddetto difensore contattato all'utenza indicata dal paziente – ha rifiutato la nomina.

c. Se L'infermo non ha indicato di voler nominare un difensore di fiducia

☐ In data _____, alle ore _____, il personale incaricato ha comunicato e consegnato copia del presente atto, recante l'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio, al sig. _____, presso l'SPDC _____. Il destinatario, dopo essere stato avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, non ha formulato alcuna nomina.

I tempi ristretti per conformarsi alla pronuncia della Corte costituzionale richiedono alle rispettive amministrazioni un immediato sforzo organizzativo. Confido, tuttavia, che il consolidato spirito di collaborazione che caratterizza i nostri rapporti consentirà di superare tempestivamente le difficoltà applicative.

Vi ringrazio anticipatamente e auguro a tutti un buon lavoro.

Torino, 6.10.2026

Il Presidente del Tribunale
dott. Modestino Villani
(firmato digitalmente)



MODESTINO
VILLANI
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
06.10.2026
15:02:15
GMT+01:00